

OGGETTO: **DEPOSITI FISCALI IVA, ESTRAZIONI SENZA IVA IN SALVO ANCHE DA APRILE**

Alleghiamo il testo di due provvedimenti che danno positiva risposta alle istanze presentate da Confimi Industria (audizione del 4/11/2016 e richiesta chiarimenti all'Agenzia delle Entrate dell'11/01/2017) al fine di evitare fenomeni di fuga delle immissioni in libera pratica (importazioni) dai porti nazionali verso altri porti comunitari.

Con i citati provvedimenti, in sostanza, è quasi sempre evitabile (tranne per i non virtuosi, o chi non è esportatore abituale) l'inconveniente rappresentato dal versamento dell'Iva da parte del gestore del deposito, con divieto di compensazione "orizzontale", all'estrazione dei beni dai depositi fiscali Iva (art. 50-bis comma 6 del D.L. 331/93 nella versione modificata dal D.L. 193/2016 in vigore dal 1° aprile 2017).

Quasi sul filo di lana, ma in tempo utile prima del 1° aprile, sono stati pubblicati infatti:

- il D.M. 23/02/2017 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) che per i beni di provenienza extra comunitaria, a determinate condizioni (sussistenza di taluni requisiti di affidabilità da autocertificare su modello in corso di emanazione o presentazione di apposita garanzia) o di talune esclusioni espressamente individuate (soggetto che estrae coincidente con quello che ha già effettuato l'immissione; soggetto autorizzato AEO o considerato solvibile in base all'art. 90 del TULD), consente di continuare ad assolvere l'imposta con autofattura (reverse charge) ai sensi dell'art. 17 comma 2;
- dall'altra la R.M. 20/E del 20/03/2017 che spiega le modalità, per gli esportatori abituali, di utilizzo della dichiarazione d'intento per spendere plafond, in termini più generali, in occasione di ogni singola estrazione in luogo del versamento dell'Iva con F24 secondo le nuove modalità in vigore da aprile.